



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 14.09.2020

ORIGINALE

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre, IN VIDEOCONFERENZA, alle ore 19:46, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SANNA RICCARDO	P	MELIS MONICA	A
PIRAS ROBERTO	P	CRUCCAS STEFANO	A
CADEDDU EUSEBIO ALESSAI	A		
BUSSU ROSITA	A		
TUVERI PATRIZIA	P		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	P		
SANNA MARCO	P		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
ERDAS STEFANIA	A		
ERDAS VALENTINA	A		

Totale Presenti: 7

Totali Assenti: 6

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale URRAZZA GIOVANNA.

Il Sindaco, accertato il numero legale per appello nominale, dichiara aperta la seduta.

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 08 del 23.03.2020 “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 – Consiglio Comunale”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato aggiornato triennio 2020/2022, e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - ✓ *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - ✓ *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - ✓ *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato

dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pabillonis non risulta definito e l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 286.506;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 336.005;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Rilevato che i Responsabili del Servizio Finanziario Personale e Tributi e del Servizio Tecnico e Patrimonio, ciascuno per le proprie competenze, hanno verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei*

fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;*

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*, del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)
- $b(1 + \omega_a)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR);
- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4 (Vedi art. 2.2 MTR);
- (X_a): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% (Vedi art. 4.3 MTR);
- (QL_a): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- (PG_a): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ (Vedi art. 16 MTR), dove:
 - o $Y_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
 - o $Y_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
 - o $Y_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può*

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Atteso che il Comune di Pabillonis:

- ha aderito all'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con atto di C.C. n. 47 del 20.12.2007;
- ha trasferito all'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” le competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2012;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Richiamato il punto 4.5 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 “... le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;...”

Dato atto pertanto che il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA 2019 (Dati 2018) per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di Pabillonis è complessivamente pari ad € 419,70;

Evidenziato che l'importo del costo unitario effettivo (263,61 €/t) del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard (costo medio di settore) come sopra indicato;

Visto l'articolo 30 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1.2 della deliberazione ARERA n. 158/2020 – Riduzione quota variabile (Kd) commisurata ai giorni di effettiva chiusura, secondo quanto riportato nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99);
- Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1.3 della deliberazione ARERA n. 158/2020 – Riduzione quota variabile (Kd) nella misura del 25%, secondo quanto riportato nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99);
- Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1.4 della deliberazione ARERA n. 158/2020 – Riduzione quota variabile (Kd) commisurata ai giorni di chiusura individuati dall'Ente, secondo quanto riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99);

Rilevato che il costo di €. 4.000,00 derivante dall'applicazione delle suddette agevolazioni viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 1514.9 PdC 1.09.99.04.001 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, sufficientemente capiente;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 336.005, così ripartiti¹:

- COSTI FISSI € 284.749;
- COSTI VARIABILI € 51.256;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 non è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.12.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.07.2013 avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE "TARES" ANNO 2013", in particolare il punto in cui l'amministrazione opta per l'applicazione dei coefficienti previsti per i comuni sopra i 5000 abitanti;

Valutata la necessità di confermare anche per l'anno 2020 tale opzione di elaborazione di calcolo al fine della determinazione dei coefficienti TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR², in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 1,23, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,036;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Rilevato per quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4.1 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, la tariffa massima riconosciuta pari a € 283.004 è così rideterminata:

- € 209.420 componente variabile;
- € 73.584 componente fissa;

Preso atto che dal totale dei costi del PEF è sottratto, come stabilito dall'art.1.4 Det. 02/DRIF/2020, il contributo di € 1.197 assegnato dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, determinando pertanto la seguente tariffa finale di € 281.808 così composta:

- 208.224 componente variabile;
 - 73.584 componente fissa;
-

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Ritenuto congruo confermare in n. 2 occupanti come dato convenzionale in mancanza di quello indicato dall'utente per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/00, giusto prot. n.6916/2020;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,60;
- $b(1 + \omega_a)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di ω_a pari a 0,84;
- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4;
- (X_a) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- (QL_a) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 2,00%;
- (PG_a) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00%;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ dove:
 - o $\gamma1,a$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,25
 - o $\gamma2,a$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,20
 - o $\gamma3,a$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,05

Di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alle tabelle relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, allegate alla presente in quanto parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4.1 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, la tariffa massima riconosciuta pari a € 283.004 è così rideterminata:

- € 209.420 componente variabile;
- € 73.584 componente fissa;

Di quantificare in € 281.808 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) come risultante dal Piano Economico Finanziario al netto del contributo di € 1.197 assegnato dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1.4 Det. 02/DRIF/2020;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1.2 della deliberazione ARERA n. 158/2020 – Riduzione quota variabile (Kd) commisurata ai giorni di effettiva chiusura, secondo quanto riportato nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99);
- Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1.3 della deliberazione ARERA n. 158/2020 – Riduzione quota variabile (Kd) nella misura del 25%, secondo quanto riportato nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99);
- Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 1.4 della deliberazione ARERA n. 158/2020 – Riduzione quota variabile (Kd) commisurata ai giorni di chiusura individuati dall'Ente, secondo quanto riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99);

Di cui costo di €. 4.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Capitolo di spesa 1514.9 PdC 1.09.99.04.001 del bilancio 2020/2022, sufficientemente capiente;

Di confermare in n. 2 occupanti come dato convenzionale in mancanza di quello indicato dall'utente per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;

Di individuare le scadenze per il pagamento della Tari nelle date di seguito indicate:

- 30 settembre 2020;
- 31 ottobre 2020;
- 30 novembre 2020;
- 31 gennaio 2021;

Di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Il Sindaco illustra la proposta all'ordine del giorno mettendo in evidenza la volontà di modificare le scadenze per il pagamento della Tari rispetto a quelle proposte, in particolare modificandole nel seguente modo:

- dal 30 settembre 2020 al 15 ottobre 2020;
- dal 31 ottobre 2020 al 15 novembre 2020;
- dal 30 novembre 2020 al 15 gennaio 2021;
- dal 31 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021;

Successivamente il Responsabile del Servizio Finanziario illustra la proposta dal punto di vista tecnico, ed esprime contestuale parere favorevole alle modificazioni suesposte;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la presente proposta;

Sentita l'illustrazione del Sindaco e del responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto della richiesta del Sindaco di modificare le scadenze per il pagamento della Tari nel seguente modo:

- 15 ottobre 2020;
- 15 novembre 2020;
- 15 gennaio 2021;
- 15 febbraio 2021;
- Le suddette modifiche, sono approvate in uno con la votazione dell'atto;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto prot. n. 6916/2020;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che non vi sono dichiarazioni di voto, il Sindaco dichiara aperta la votazione in forma palese per appello nominale con il seguente esito:

- Votazione relativa alla proposta in oggetto, comprensiva delle modificazioni delle scadenze come suesposto:
PRESENTI 07/13
ASTENUTI 0
VOTANTI 07/07
VOTI FAVOREVOLI 07;

Sull'esito della votazione

IN CONFORMITA' DELIBERA

Con separata votazione favorevole espressa per appello nominale dall'esito di cui sopra dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.



COMUNE DI PABILLONIS

Oggetto proposta di delibera:

**VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI: ANNO 2020**

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Pabillonis, 10.09.2020

IL RESPONSABILE

Anna Maria FANARI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Pabillonis, 10.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria FANARI



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 14/09/2020

OGGETTO:

**VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI:
ANNO 2020**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
URRAZZA GIOVANNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO 2020
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI**

ai sensi della Deliberazione ARERA
31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF

COMUNE DI PABILLONIS
Provincia Sud Sardegna

Indice della relazione

1	Premessa.....	3
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore.....	3
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	4
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	4
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	4
	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	4
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	5
	Dati di conto economico	5
	3.2.1 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	6
	3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale	6
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	10
	4.1 Attività di validazione svolta	10
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
	4.3 Costi operativi incentivanti	10
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	11
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing.....	12
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....	12

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione. In particolare, dovranno essere indicati:

Il territorio servito attualmente dalla San Germano è costituito dai seguenti Comuni:

- San Gavino Monreale
- Sardara
- Pabillonis
- Serramanna
- Samassi
- Serrenti

La Società San Germano svolge servizio di raccolta di rifiuto differenziato ed indifferenziato.

Il servizio raccolta sia per rifiuti differenziati che indifferenziati viene effettuato con frequenza settimanale seguendo calendario di raccolta dedicato.

Di seguito sono riportate in formato tabellare le attività svolte all'interno del Servizio del Ciclo integrato dei rifiuti urbani:

SERVIZI DI RACCOLTA- TRASPORTO	Voce di Costo	Modalità di raccolta
Raccolta e Trasporto Plastica	CRD	Stradale
Raccolta e Trasporto Carta-Cartone	CRD	Stradale
Raccolta e Trasporto Vetro	CRD	Stradale
Raccolta e Trasporto Verde	CRT	Stradale
Raccolta e Trasporto Rifiuto indifferenziato	CTR	PAP

Di seguito gli impianti di conferimento di alcune delle tipologie di rifiuto maggiormente trattate ed i quantitativi (kg) conferiti nel corso del 2019:

Impianti di riferimento	Imballaggi di carta e cartone	Imballaggi in materiali misti	Rifiuti biodegradabili	Rifiuti ingombranti	Rifiuti Urbani non Differenziati
COMUNE DI PABILLONIS	36.260,00	202.960,00	20.900,00	46.040,00	190.580,00
CMT SPA	36.260,00				
ECOSANSPERATE SOC.COOP		81.040,00			
G.L.G SERVICE SRL					
ICHNOS AMBIENTE SRL		121.920,00			
LEM SRL					
LEM SRL - LINEA ECOLOG. MANGIA					
VILLA SERVICE SPA			20.900,00	46.040,00	190.580,00
Totale complessivo	36.260,00	202.960,00	20.900,00	46.040,00	190.580,00

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel periodo 2019/2020, nell'ambito del territorio gestito dalla Società, si è avuta una variazione dei Comuni serviti. Infatti, mentre nel 2018 la San Germano SpA gestiva n. 3 Comuni dell'Unione, si è trovata nel 2019, per avvicendamento gestionale a gestirne 6.

Nel 2019 sono subentrati nuovi Comuni definendo così l'attuale perimetro gestionale della Società.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Dati di conto economico

Per la determinazione dei costi così come richiesti dal MTR, è stata utilizzata la contabilità analitica per singolo cantiere.

I costi dei singoli cantieri sono poi stati attribuiti alle diverse componenti dei costi operativi di gestione e dei costi comuni previsti dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.

Si evidenzia che la voce COal per l'Unione è costituita dal Contributo ARERA pari a 37.261,83 € (non presente all'interno delle voci di bilancio in quanto sostenuto nel 2019).

La determinazione dei costi è avvenuta nel rispetto di quanto definito negli articoli 6,7 e 9 nell'allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.

I criteri per la determinazione dei costi descritti nei paragrafi che seguono sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria in quanto le precedenti entrate erano condizionate e vincolate dall'appalto in essere.

Costi operativi di gestione:

Al fine di determinare i costi operativi di gestione, si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite del conto economico, registrate nel sistema di contabilità aziendale.

Le partite di costo sono state allocate sui singoli servizi previsti dalla delibera (CSL, CRD..etc) sulla base delle percentuali degli stessi, validate dai documenti ufficiali di gara.

Nel caso dell'Unione i costi sono stati ripartiti sui singoli Comuni sulla base delle percentuali delle stesse voci di costo approvati dal Comune nel 2019.

Le percentuali applicate sono quelle della tabella di seguito riportata:

Prospetto riassuntivo	San Gavino	Pabillonis	Sardara
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	48,67%	9,34%	41,98%
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	60,29%	18,42%	21,29%
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	57,82%	13,84%	28,34%
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	56,18%	17,72%	26,10%
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	58,55%	0,00%	41,45%

La voce di Costo CTS è stata invece calcolata sulla base delle tonnellate di RSU per la tariffa di smaltimento del 2017 e del 2018 come da tabella che segue:

Anno	Tariffa impianto	tonn RSU	Totale
2017	123,11	158,18	19.473,54 €
2018	127,79	181,58	23.204,11 €

Costi Generali di gestione:

Tale componente include quelle voci di costo tipicamente riferite alle attività di staff quali costi comuni relativi ad amministrazione, legale, personale, etc., direttamente riconducibili all'attività del singolo Comune.

In questa voce sono inoltre inclusi i costi generali di struttura, i quali sono stati ripartiti sui diversi consorzi e comuni a livello regionale sulla base del fatturato 2019.

Si è scelto di utilizzare il fatturato dell'anno 2019 al fine di attribuire tali costi fissi solo ai Comuni e Consorzi attualmente gestiti dalla Società. Nel caso dell'Unione i costi sono stati ripartiti sui singoli Comuni sulla base delle percentuali delle stesse voci di costo approvati dal Comune nel 2019.

Le percentuali applicate sono quelle della tabella di seguito riportata:

Prospetto riassuntivo	San Gavino	Pabillonis	Sardara
CGG - Costi Generali di Gestione	58,44%	12,51%	29,04%

L'importo allocato indirettamente sul Comune di Pabillonis è pari ad € 9.285.

3.2.1 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti.

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria.

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è proceduto sulla base di quanto indicato negli articoli 10-14 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF. Le immobilizzazioni sono riconciliate con i dati contabili della Società nell'anno 2017. La Società ha successivamente proceduto a valorizzare gli asset entrati in bilancio nell'anno 2018, integrando quanto sviluppato per l'anno 2017.

Nel caso dell'Unione i costi sono stati ripartiti sui singoli Comuni sulla base delle percentuali delle stesse voci di costo approvati dal Comune nel 2019.

Le percentuali applicate sono quelle della tabella di seguito riportata:

Prospetto riassuntivo	San Gavino	Pabillonis	Sardara
CK - Costi d'uso del capitale	58,02%	16,26%	25,72%

I costi capitali sono stati calcolati sulla base dei seguenti cespiti suddivisi in cespiti relativi alle raccolte ed in cespiti relativi ai beni immateriali.

Cespiti relativi alle raccolte:

Categoria del cespite	Anno iscrizione Cespite	CI c, t Valore iscrizione bene	FA - Fondo di ammortamento al 31/12/2017
Altri impianti	2008	10.064,40	647,77
Cassonetti, Campane e Cassoni	2011	620,98	512,44
Cassonetti, Campane e Cassoni	2012	7.701,86	6.355,61
Cassonetti, Campane e Cassoni	2013	9.026,95	4.741,01
Cassonetti, Campane e Cassoni	2014	13.912,89	6.849,99
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2008	17.814,81	16.281,73
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2009	959,10	767,44
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2010	3.762,00	2.937,12
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2011	14.301,55	8.651,95
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2012	1.565,33	869,23
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2013	6.340,86	3.115,64
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2014	843,25	299,04
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2015	485,14	145,60
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2016	397,93	33,55
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2008	3.329,44	2.959,19
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2009	-	-
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2010	1.444,37	1.124,41
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2011	5.969,88	3.598,03
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2012	367,91	202,72
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2013	2.102,29	1.033,45
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2014	284,95	101,14
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2015	131,19	39,37
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2016	146,16	10,72
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2008	333,79	311,59
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2011	199,83	119,91
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2012	6.718,60	3.522,15
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2013	12.040,57	6.022,26
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	2015	1.286,71	333,29

Altre immobilizzazioni materiali	2008	774,15	491,63
Altre immobilizzazioni materiali	2009	206,68	202,58
Altre immobilizzazioni materiali	2010	12,18	9,02
Altre immobilizzazioni materiali	2012	804,89	654,46
Altre immobilizzazioni materiali	2014	1.752,35	895,76
Altre immobilizzazioni materiali	2015	3.316,22	1.244,26
Altre immobilizzazioni materiali	2017	22,52	2,25
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2008	2.007,53	1.874,03
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2016	387,41	145,28
FABBRICATI	2008	45,18	22,60
FABBRICATI	2012	61,13	50,44

Cespiti relativi ai costi generali di gestione:

Categoria del cespite	Anno iscrizione Cespite	Cl c, t Valore	FA - Fondo di ammortamento al 31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2008	2.746,49	2.334,97
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2013	926,59	741,58
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2014	849,38	628,57
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2016	855,07	87,86
SISTEMI INFORMATIVI	2014	89,27	57,80
SISTEMI INFORMATIVI	2015	172,96	86,54
SISTEMI INFORMATIVI	2016	348,69	104,61
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2008	12,17	11,98
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2009	13,87	13,65
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2010	136,54	128,58
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2011	274,45	244,75
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2012	68,92	59,71
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2013	25,31	14,94
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2014	55,33	35,83
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2016	13,52	6,42
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2017	8,83	4,84
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2008	2.271,53	2.234,81
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2009	1.214,90	1.151,66
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2010	1.599,54	1.360,57
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2011	1.141,43	854,88
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2012	184,66	110,80
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2013	1.442,86	855,91
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2014	553,87	278,39
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2015	124,03	86,72
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2016	76,71	31,50
AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI	2017	80,08	22,24
FABBRICATI	2008	36,00	19,48
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2007	1.049,67	631,49
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2008	3.914,92	1.566,59
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2009	212,73	116,35
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2012	1,75	1,55
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2014	82,43	53,15
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2015	39,54	24,40
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2016	96,76	47,50
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2017	18,72	3,69
SISTEMI INFORMATIVI	2014	17,26	14,63
SISTEMI INFORMATIVI	2015	11,61	8,00
SISTEMI INFORMATIVI	2016	85,97	35,39
SISTEMI INFORMATIVI	2017	58,11	17,48

La Società ha successivamente proceduto a valorizzare gli Asset entrati in bilancio nell'anno 2018, integrando con quanto sviluppato per l'anno 2017.

La ripartizione delle immobilizzazioni inserite nella contabilità analitica del singolo cantiere per la corretta identificazione di quelle da allocare al Comune, in quanto afferenti al servizio integrato di gestione rifiuti, è avvenuta in maniera puntuale (sono state pertanto escluse le immobilizzazioni relative agli impianti e alle sedi di cui si detiene solo la nuda proprietà e sono gestiti da terzi).

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati dal gestore per il servizio all'Unione di Comuni nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi da considerare in tariffa relativi alle voci B6 e B7;
- Le poste rettificative del capitale sono state interamente allocate nel calcolo del CIN.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Pabillonis, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera Arera 443/2019, ha preso atto, stante la dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell'annualità 2018, e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l'anno 2020.

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpia =	1,7%
Xa =	0,10%
QLa =	2,00%
PGa =	0,00%
C19=	0,00%

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.5 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere il valore di € **283.004**.

4.3 Costi operativi incentivanti

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le Componenti $COI^{exp}_{TV,a}$ e $COI^{exp}_{TF,a}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2.

Nel caso del Comune di Pabillonis si è ottenuto un delta di € 53.000 tra le entrate tariffarie pari a € 336.005 ($\sum T_a$) e le entrate tariffarie massime pari a € 283.004 ($\sum T_{max}$) applicabili, in considerazione di ciò l'Ente ha optato per non superare il limite alla crescita consentito.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, alcuni parametri riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente". Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.

Tramite questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di differenziata", "performance di riutilizzo/riciclo" e "soddisfazione utenti" e possono assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati² in funzione di due elementi:

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
2. segno della somma $RC = RCV + RCF$

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all'anno 2018 porta alle seguenti risultanze:

· CUEff 2018: € 259.396,37/t 984 = 263,61 €/t

· Fabbisogno standard: 419,10 €/t (gli enti non tenuti alla determinazione dei fabbisogni standard prendono come riferimenti il dato dalla relazione Ispra 2019 dati 2018)

Pertanto il CUEff relativo all'anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è superiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai successivi paragrafi per gli elementi di valutazione.

Nel caso del Comune di Pabillonis, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard (costi medio pro capite) e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli di valore definiti al punto 16.6 dell'allegato alla delibera Arera 443/2019, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori, come di seguito riportato:

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-0,25
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,20
Soddisfazione utenti	γ_3	-0,05
Totale	γ	-0,50

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, l'Ente territorialmente competente ha optato per il valore pari a 0,60 in quanto maggiormente favorevole nei confronti dell'utenza; eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

Il valore di w, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con che allo stato attuale il gestore svolge il servizio secondo il capitolato approvato e relativo all'appalto tutt'ora in corso il valore individuato per w è di 0,40.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR riguarda il fattore r che rappresenta il numero di rate per l'eventuale recupero della componente a conguaglio determinato a cura dell'Ente territorialmente competente. Il valore scelto dall'Ente è 4.

Pabillonis 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Finanziario Personale e Tributi
Rag. Fanari Anna Maria

Il Responsabile del Servizio
Tecnico e Patrimonio
Ing. Cadeddu Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	9.561	0	9.561
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	107.086	0	107.086
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	71.660	0	71.660
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	51.131	0	51.131
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – CO ^{EXP} _{TV}	G	0	0	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	0	10.862	10.862
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	0	6.517	6.517
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	13.927	0	13.927
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR _{CONAI}	E	11.699	0	11.699
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	318.353	-1.690	316.663
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E	39.794	-211	39.583
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	23.944	0	23.944
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	291.478	- 6.728	284.749
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	0	0	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	0	746	746
Costi generali di gestione – CGG	G	9.285	131	9.415
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	0	0	-
Altri costi – COal	G	0	0	-
Costi comuni – CC	C	9.285	877	10.161
Ammortamenti – Amm	G	13.127	0	13.127
Accantonamenti – Acc	G	-	17.397	17.397
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	-
- di cui per crediti	G	0	17.397	17.397
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	-
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	2.134	160	2.294
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{icc}	G	0	0	-
Costi d'uso del capitale – CK	C	15.261	17.557	32.818
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – CO ^{EXP} _{TF}	G	0	0	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	55.548	1.690	57.237
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	6.943	211	7.155
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	928	193	1.121
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	32.418	18.838	51.256
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	323.896	12.109	336.005
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	291.478	- 6.728	284.749
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo	-	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	32.418	18.838	51.256
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	323.896	12.109	336.005
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo	-	-	-
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo	-	-	-
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a al netto della componente di rinvio RCND_{TV}	C	-	-	336.005
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G	-	-	-
q ₀₋₂	G	-	-	984,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	-	-	263,61
fabbisogno standard €cent/kg	E	-	-	-
costo medio settore €cent/kg	E	-	-	419,7
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,5	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,5	0,5	0,5
Verifica del limite di crescita				
r _{pl a}	MTR	-	-	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X _a	E	-	-	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	E	-	-	2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	E	-	-	0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo	-	-	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C	-	-	3,6%
(1+p)	C	-	-	1,036
ΣT _a	C	-	-	336.005
ΣTV _{a-1}	E	-	-	174.517
ΣTF _{a-1}	E	-	-	98.654
ΣT _{a-1}	C	-	-	273.170
ΣT _a /ΣT _{a-1}	C	-	-	1,2300
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	-	-	283.004
delta (ΣT _a -ΣTmax)	C	-	-	53.000
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV _a	E	-	-	209.420
riclassifica TF _a	E	-	-	73.584
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE**Parte fissa**

N. componenti nucleo familiare	numero utenze	tot superficie (mq)	Ka	Quf	TFd(n)
1	356	38.672	0,81	0,48774	0,39507
2	304	35.713	0,94	0,48774	0,45848
3	262	30.550	1,02	0,48774	0,49749
4	160	18.864	1,09	0,48774	0,53164
5	52	6.809	1,10	0,48774	0,53651
6 o più	21	2.513	1,06	0,48774	0,51700

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE**Parte variabile**

Categorie	numero utenze	tot superficie (mq)	Kb	Quv	Cu	TVd(n)
1	356	38.672	1,00	397,30160	0,19831	78,78888
2	304	35.713	1,80	397,30160	0,19831	141,81998
3	262	30.550	2,30	397,30160	0,19831	181,21442
4	160	18.864	2,76	397,30160	0,19831	217,45731
5	52	6.809	3,60	397,30160	0,19831	283,63997
6 o più	21	2.513	4,10	397,30160	0,19831	323,03441

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Parte fissa

Cat	Descrizione	Num utenze	Tot mq	Kc	Qapf	Tf(ap)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11	1.841,00	0,630	0,64970	0,40931
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,470	0,64970	0,30536
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12	2.105,00	0,440	0,64970	0,28587
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	138,00	0,740	0,64970	0,48078
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,590	0,64970	0,38332
6	Esposizioni, autosaloni	2	253,00	0,547	0,64970	0,35539
7	Alberghi con ristorante	1	320,00	1,410	0,64970	0,91608
8	Alberghi senza ristorante	0	0,00	1,080	0,64970	0,70168
9	Case di cura e riposo	1	850,00	1,090	0,64970	0,70817
10	Ospedale	0	0,00	1,430	0,64970	0,92907
11	Uffici, agenzie, studi professionali	19	1.644,00	1,116	0,64970	0,72507
12	Banche ed istituti di eredito	2	208,00	0,790	0,64970	0,51326
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5	629,00	1,130	0,64970	0,73416
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	254,00	1,500	0,64970	0,97455
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,910	0,64970	0,59123
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,670	0,64970	1,08500
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	3,340	0,64970	2,17000
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5	189,00	1,500	0,64970	0,97455
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	184,00	1,040	0,64970	0,67569
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	67,00	1,380	0,64970	0,89659
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,00	0,940	0,64970	0,61072
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	9	750,00	0,920	0,64970	0,59772
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2	314,00	5,464	0,64970	3,54996
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	10,928	0,64970	7,09992
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	6,330	0,64970	4,11260
24	Bar, caffè, pasticceria	8	958,00	4,000	0,64970	2,59880
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	8,000	0,64970	5,19760
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	1.841,00	2,000	0,64970	1,29940
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	2,450	0,64970	1,59177
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	125,00	6,466	0,64970	4,20096
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	2,730	0,64970	1,77368
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	8,240	0,64970	5,35353
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	16,480	0,64970	10,70706
30	Discoteche, night-club	0	0,00	1,910	0,64970	1,24093

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Parte variabile

Cat	Descrizione	Num utenze	Tot mq	Kd	Cnu	Tv(ap)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11	1.841,00	5,500	0,19831	1,09071
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	4,120	0,19831	0,81704
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12	2.105,00	3,900	0,19831	0,77341
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	138,00	6,550	0,19831	1,29893
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	5,200	0,19831	1,03121
6	Esposizioni, autosaloni	2	253,00	4,839	0,19831	0,95962
7	Alberghi con ristorante	1	320,00	12,450	0,19831	2,46896
8	Alberghi senza ristorante	0	0,00	9,500	0,19831	1,88395
9	Case di cura e riposo	1	850,00	9,620	0,19831	1,90774
10	Ospedale	0	0,00	12,600	0,19831	2,49871
11	Uffici, agenzie, studi professionali	19	1.644,00	10,060	0,19831	1,99500
12	Banche ed istituti di eredità	2	208,00	6,930	0,19831	1,37429
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5	629,00	9,900	0,19831	1,96327
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	254,00	13,220	0,19831	2,62166
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	8,000	0,19831	1,58648
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	14,690	0,19831	2,91317
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	29,380	0,19831	5,82635
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	5	189,00	13,210	0,19831	2,61968
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	184,00	9,110	0,19831	1,80660
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	67,00	12,100	0,19831	2,39955
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,00	8,250	0,19831	1,63606
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	9	750,00	8,110	0,19831	1,60829
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2	314,00	54,158	0,19831	10,74007
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	108,316	0,19831	21,48015
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	55,700	0,19831	11,04587
24	Bar, caffè, pasticceria	8	958,00	39,404	0,19831	7,81421
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	78,808	0,19831	15,62841
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	1.841,00	18,380	0,19831	3,64494
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	21,550	0,19831	4,27358
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	125,00	62,918	0,19831	12,47727
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	23,980	0,19831	4,75547
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	72,550	0,19831	14,38739
	- idem utenze giornaliere	0	0,00	145,100	0,19831	28,77478
30	Discoteche, night-club	0	0,00	16,800	0,19831	3,33161

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Completare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0,25	[-0,25 ; -0,06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0,20	[-0,2 ; -0,03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0,05	[-0,05 ; -0,01]
	r	4,00	[1 ; 4]
		Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento		419,70	419,70
Costo Unitario effettivo		263,61	320,00

Limite tariffario			
	rpi	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	2,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
	ρ	3,60%	
$\rho a = rpi a - X a + QLa + PGa$			

Limite di crescita della tariffa	
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$	1,23
T_a riconosciuta	283.004
Δ non riconosciuto	53.000

Corrispettivi calcolati

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	336.005	
Scomposizione della tariffa	284.749	51.256
Detrazioni comma 4.5 del 443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	284.749	51.256
Tariffa finale ex MTR	336.005	

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	283.004	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	209.420	73.584
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)		
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	1.197	
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale	208.224	73.584

Legenda compilazione

Campo a compilazione libera
Calcolo o visualizzazione dei valori automatica
Campi non modificabili
Campi con scelta da menù a tendina

Link a documenti utili

Descrizione metodo tariffario servizio intergato di gestione dei rifiuti (Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif - MTR)

<https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf>

Nota di approfondimento IFEL al MTR

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12

Chiarimenti su aspetti applicativi (Determinazione 02/DRIF/2020)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/002-20drif.pdf>

Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (Deliberazione 57/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/057-20.pdf>

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze alla luce dell'emergenza da Covid-19 (Deliberazione 158/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf>

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (Delibera 238/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf>

Nota IFEL per il calcolo del costo standard del servizio rifiuti

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3509_2877b8d3e463b73b756ef1ea03d2b52e

Componenti di costo e rispettive attività del ciclo integrato dei RU

Componenti di costo	Descrizione	Riferimenti nell'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif
CRTa	Costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati. Insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni: raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale; gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer; lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati; raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.	art. 6 e comma 7.3
CTSa	Costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni: trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento; smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.	art. 6 e comma 7.4
CTRa	Costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni: trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero; recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento; conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti; commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti. ATTENZIONE: Comprende le spese relative ai rifiuti mandati a inceneritori con recupero energetico	art. 6 e comma 7.6
CRDa	Costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni: gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi; raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali); lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti; raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.	art. 6 e comma 7.5
CSLa	Costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.	art. 6 e comma 7.2
CARCa	Costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di: accertamento, riscossione (incluse le attività di bolettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a); prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b).	commi 9.1 e 9.2
CGGa	Costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura.	comma 9.1
CCDa	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati: - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente; - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso Allegato A 16 sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.	comma 9.1
COAla	Include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente. Comprende: Contributo funzionamento EGATO/ARERA Oneri di mitigazione ambientale Oneri ambientali (tasse SO2 e Nox) Oneri tributari locali (IMU,...) Oneri per compensazioni territoriali Oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente Oneri per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo (art. 9.3) La componente include la quota degli oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018.	comma 9.1 MTR e comma 1.8 DETERMINAZIONE N. 02/DRIF/2020
COAla-2	Nel calcolo delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019, la componente COAla-2 ricomprende, oltre a quanto precisato al comma 9.1, anche le seguenti voci: i conguagli/recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2017, nonché quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto conto del tasso di remunerazione (r2018) di cui all'Allegato 1 del d.P.R. n. 158/99 - sulla base dello scostamento ex post tra gli investimenti realizzati nell'anno 2017 e gli investimenti programmati per la medesima annualità; gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017; è consentito il recupero delle partite pregresse nel caso in cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell'Ente Locale competente.	comma 15.6
COI ^{EXP} _{TV,a}	La componente COI ^{EXP} _{TV,a} ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza	comma 7.10 e art. 8
COI ^{EXP} _{TF,a}	La componente COI ^{EXP} _{TF,a} ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza	comma 7.10 e art. 8
Acc _a	Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario La valorizzazione della componente Acc _a a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando: • gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione postoperativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente; • gli accantonamenti relativi ai crediti; • eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere; • altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.	art. 14

Attività esterne al perimetro	Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU; - derattizzazione; - disinfestazione zanzare; - spazzamento e sgombero della neve; - cancellazione scritte vandaliche; - defissione di manifesti abusivi; - gestione dei servizi igienici pubblici; - gestione del verde pubblico; - manutenzione delle fontane.	comma 1.1
Valore delle immobilizzazioni	11.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno 2018, acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by. 11.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno 2017 o 2018 è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. 11.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato. 11.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti. 11.7 Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.	art. 11
b	b è il fattore di <i>sharing</i> dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6]	comma 2.2
ω	$b(1+\omega)$ è il fattore di <i>sharing</i> dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ_1 e γ_2 di cui al comma 16.2; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ; 0,4];	comma 2.2
γ	In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti RCTV e RCTF, determinata secondo quanto previsto dall'Articolo 15, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$, determinato dall'Ente territorialmente competente. In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ è dato dalla seguente somma: $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$	comma 16.2
γ_1	è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere	comma 16.2
γ_2	è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	comma 16.2
γ_3	è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi	comma 16.2
r	r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.	comma 2.2
x	è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%	comma 4.3
QL	è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4	comma 4.3 e 4.4
PG	è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.	comma 4.3 e 4.4
ρ	ρ è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui comma 4.3.	articolo 4
$0,8 \leq TV_a / TV_{a-1} \leq 1,2$	In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la condizione qui definita. Per l'anno 2020, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 3.1, si considerano le entrate tariffarie 2019, di cui al comma 15.3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1: a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3; b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3.	articolo 3
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	articolo 4
$COV_{TV,2020}^{exp}$	La componente $COV_{TV,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento. Tale componente può assumere valore positivo o negativo. La componente di costo variabile è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo variabile – in particolare la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata, della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.	comma 2.2bis, 7.1bis e art. 7bis
$COV_{TF,2020}^{exp}$	La componente $COV_{TF,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo fisso, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento. Tale componente può assumere valore positivo o negativo. La componente è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da COVID-19. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo fisso – in particolare le variazioni della componente CSL a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente CC a copertura dei costi comuni – i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da COVID-19.	comma 2.3bis, 7.1bis e art. 7bis
$COS_{TV,2020}^{exp}$	La componente $COS_{TV,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dall'Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/RIF.	comma 2.2bis, 7.1bis e art. 7ter
$RCND_{TV}$	La componente $RCND_{TV}$ è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. Nell'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione della componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.	comma 2.2bis e art. 7ter

C19	<p>Per l'anno 2020, ai fini della determinazione del parametro ρ l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C19 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:</p> <ul style="list-style-type: none">• adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo;• prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;• aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;• attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;• effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;• attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.	comma 4.3bis
-----	--	--------------

Dati di Input comunali: [Dati da PEF](#)
 (cliccare sul link) [Informazioni aggiuntive](#)
[Componenti previsionali di costo](#) [Torna a Pannello di controllo](#)

Input Dati PEF

	2018	2019
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro)	259.396,37	273.170,32
di cui quote fisse	91.822,97	98.653,56
di cui quote variabili	167.573,40	174.516,76
Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro)		
di cui quote fisse		
di cui quote variabili		

	2018	2019	2020
Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020):			
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	1.244,23	1.196,56	1.196,56
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione			
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie			
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente			
Volumi (tonnellate)	984,00	1.050,00	1.050,00

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euto/ton)	420		420
---	-----	--	-----

Input Componenti previsionali di costo

COITV			
COITF			

Input Componenti previsionali di costo in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19

COVTV			
COVTF			
COSTV			

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	9.561	0	9.561
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	107.086	0	107.086
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	71.660	0	71.660
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	51.131	0	51.131
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	E	0	10.862	10.862
Fattore di Sharing - b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	0	6.517	6.517
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	13.927	0	13.927
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	E	11.699	0	11.699
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	318.353	-1.690	316.663
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,50	0,50	0,50
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC _{TV} /r	E	39.794	-211	39.583
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	23.944	0	23.944
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	291.478	-6.728	284.749
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	0	0	0
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	746	746
Costi generali di gestione - CGG	G	9.285	131	9.415
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COal	G	0	0	0
Costi comuni - CC	C	9.285	877	10.161
Ammortamenti - Amm	G	13.127	0	13.127
Accantonamenti - Acc	G	0	17.397	17.397
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	17.397	17.397
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	2.134	160	2.294
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{IK}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	15.261	17.557	32.818
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G	55.548	1.690	57.237
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,50	0,50	0,50
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC _{TF} /r	E	6.943	211	7.155
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	928	193	1.121
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	32.418	18.838	51.256
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	323.896	12.109	336.005
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			1.197
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	291.478	-6.728	284.749
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo	-	-	-
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	32.418	18.838	51.256
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	323.896	12.109	336.005
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo			-
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				336.005
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q ₀₋₂	G			984,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			263,61
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E			419,70
costo medio settore C _{cent} /kg	E			419,7
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	0,500	0,500	0,500
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,5000	0,5000	0,5000
Verifica del limite di crescita				
r _{pl₀}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₀	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C ₁₉ 2020	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			3,6%
(1+p)	C			1,036
ΣT _s	C			336.005
ΣTV _{a-1}	E			174.517
ΣTF _{a-1}	E			98.654
ΣT _{a-1}	C			273.170
ΣT _s /ΣT _{a-1}	C			1,23
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			283.004
delta (ΣT _s -ΣT _{max})	C			53.000
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV _s	E			209.420
riclassifica TF _s	E			73.584
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Legenda celle

	compilazione libera
	non compilabile
	celle contenenti formule
	celle contenenti formule/totali

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO	GIOVANNI CHINOSI
NATO A	FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
RESIDENTE IN	PARMA (PR)
VIA	STRADA SAFFI AURELIO N.38
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ	SAN GERMANO SPA
AVENTE SEDE LEGALE IN	TORINO, CORSO SVIZZERA N. 95
CODICE FISCALE: 00623920030	PARTITA IVA: 08259400011
TELEFAX 0119670714	TELEFONO: 0119670700
INDIRIZZO E-MAIL	SANGERMANOSRL@LEGALMAIL.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 08/09/2020

IN FEDE



COMUNE di PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/07/2020 – "Validazione Piano Economico Finanziario ed approvazione delle tariffe TARI: anno 2020".

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tedici** del mese di **settembre** alle ore **9:30**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2019 per il triennio aprile 2019/2022, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere,

RICEVUTA

via e-mail in data 10/09/2020 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili e relazionali,

PREMESSO CHE

- la legge 27/12/2017 n. 205 (*Legge di Bilancio per il 2018*), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (*legge 14 novembre 1995, n. 481*) e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite lavalutazione di reclami, i stanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati (*Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018)*);
- l'Autorità di Regolazione dell'Energia e dell'Ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando, altresì, l'obbligo di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella *delibera 31 ottobre 2019, n. 443/19/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021"*, come integrato con le modifiche apportate con la *delibera 24 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF*, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020/2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018/2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;

- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica e locale,

CONSIDERATO CHE

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- il nuovo metodo – che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio – regola, in particolare, queste fasi: a) *spazzamento e lavaggio strade*; b) *raccolta e trasporto*; c) *trattamento e recupero*; d) *trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani*; e) *gestione tariffe*; f) *rapporti con gli utenti*;
- alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani Regionali di gestione dei Rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani. A tale proposito, si evidenzia, che alla data odierna, non risultano definiti gli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e che, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020/2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani,

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

la legge 19 dicembre 2019, n. 157 (*Legge di Bilancio 2020*) stabilisce quanto segue:

«Art. 57-bis (*Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico*).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile 2020**. Le disposizioni di cui al periodo

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

L'art. 107 del D.L. 18/2020, in sede di conversione in legge, ha modificato la scadenza di cui sopra, stabilendo che le tariffe della TARI tributo e TARI corrispettivo possano essere approvate entro il 31 luglio 2020.

Il comma 5 dello medesimo D.L., consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 147/2012, di approvare le tariffe TARI e TARI corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020. La norma consente, inoltre, ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo determinato per l'anno 2019 ed il PEF 2020 di farlo nei successivi **tre anni** a partire dal 2021.

Con l'approvazione del DL rilancio n. 34/2020, l'articolo 138 intitolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" è stato disposto l'allineamento, con una tecnica legislativa che indirettamente porta alla conclusione secondo cui, con l'abrogazione delle citate norme speciali, si applica la regola generale indicata dall'articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del bilancio (30/09/2020).

L'articolo 138 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) dispone: "Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Ne consegue che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo anche il caso in cui l'ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l'approvazione del bilancio dell'ente ma sempre entro il termine nazionale. Infatti sul punto è determinante la motivazione sopraggiunta in grado di giustificare interventi tributari successivi all'adozione del bilancio locale, particolarmente frequente in ragione dell'emergenza sanitaria 2020. L'unica manovra che non trova spazio riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità, come emerge dalla pronuncia della Corte di cassazione ordinanza 16 gennaio 2019, n. 949 in adesione all'orientamento espresso dalla stessa Corte (sentenza 7 marzo 2018, n. 8274), in applicazione dell'art. 3, comma 5, d. Lgs. n. 507 del 1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui "In deroga all'art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno".

L'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione n. 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Modello Tariffe Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) **una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) **eventuali** ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione n. 443/2019, definisce, inoltre, che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi

del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO CHE

- la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore,

ATTESO CHE

la verifica del PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, concerne almeno i seguenti aspetti:

- la coerenza degli elementi di costo riportate nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Spetta all'ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal gestore, nel caso specifico la società "SAN GERMANO S.P.A.", sia per l'anno 2020 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

L'ente territorialmente competente è tenuto ad integrare i documenti trasmessi dal gestore, con l'indicazione, ad esempio, dei coefficienti di propria competenza, previsti dalla tabella di cui all'Appendice 1, e con la compilazione della parte riservata all'ente nella relazione di cui all'Appendice 2.

Il PEF viene aggiornato annualmente dall'ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione,

RICHIAMATI

i seguenti provvedimenti adottati/deliberati da ARERA:

- delibera 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF;
- delibera 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF;
- delibera 23 maggio 2020 n. 238/2020/R/RIF;
- determina 27 marzo 2020 n. 2/2020 – DRIF,

TUTTO CIO' PREMESSO

- in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal CCN, con mail del 08/09/2020, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune;
- considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale,

VISTO

lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 del *Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)*,

PRESO ATTO

della relazione di veridicità rilasciata dal rappresentante legale del CCN (società SAN GERMANO S.P.A.), in data 08/09/2020 e delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione,

CONSIDERATO CHE

il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo, rispetto al CCN, e che a tale proposito, si richiama la risposta fornita da ARERA in data 27/07/2020 al quesito fornito dall'ANCI con la quale si precisa che "è possibile assegnare all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente la validazione del PEF, in quanto è possibile considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari",

RICHIAMATO

l'articolo 239, primo comma, lettera a) e b) - punto 1) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e renda pareri obbligatori in materia di "proposte di strumenti di programmazione economico-finanziaria",

ACCERTATO CHE

su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

ACQUISITI

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione dell'istruttoria,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VALIDA

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario predisposto dal CCN (società SAN GERMANO S.P.A.) e completato dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2020, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati in esso inseriti,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/07/2020 - "Validazione Piano Economico Finanziario ed approvazione delle tariffe TARI: anno 2020".

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:45.


Il Revisore Unico dei Conti
Firmato CADDEO Dott. Roberto 13/09/2020
